



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile,  
composta dai signori:

- 1) Dott. Daniela Pellingra      Presidente
- 2) Dott. Maria Letizia Barone      Consigliere
- 3) Dott. Giovanni Sirchia      Giudice Ausiliario

dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di  
Consiglio, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1318/2017 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di  
Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del 16 marzo 2022, promossa in  
questo grado

DA

Azienda Unità Sanitaria Provinciale di Agrigento ( C.F. 02570930848), in persona  
del suo Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] per procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliata in Palermo, via  
[REDACTED] presso lo studio Legale dell'avv. [REDACTED]

APPELLANTE

CONTRO

[REDACTED] [REDACTED] nata ad Agrigento il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ( C.F.  
[REDACTED] ) e [REDACTED] nato a Favara il [REDACTED] ( C.F.  
[REDACTED] ), in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sui figli  
minori [REDACTED] rappresentati e difesi dagli avv.ti  
[REDACTED] con studio in Favara ( AG ), via [REDACTED]  
[REDACTED] coma da procura in atti

APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI

E



\_\_\_\_\_ spa in LCA, in persona del legale  
rappresentante

APELLATA-CONTUMACE



CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l' appellante: come in atti;

Per gli appellati ed appellanti incidentali: come in atti



### INFATTO ED IN DIRITTO

Con sentenza in data 24/25 gennaio 2017, il Tribunale di Agrigento così disponeva:  
“condanna l’Azienda Provinciale Sanitaria di Agrigento a corrispondere agli attori in proprio e n.q. di esercenti la potestà genitoriale su [REDACTED] [REDACTED] i seguenti importi: € 1.330.823,19 a titolo di danno non patrimoniale patito da [REDACTED] [REDACTED] € 142.903,61 a titolo di danno patrimoniale patito da [REDACTED] [REDACTED] € 522.097,95 a titolo di danno non patrimoniale patito da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] € 39.157,33 a titolo di danno non patrimoniale patito da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] dichiara improcedibile la domanda di garanzia svolta dalla Azienda Provinciale Sanitaria di Agrigento nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] spa in LCA; condanna la Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento al rimborso in favore degli attori dei 2/3 delle spese di lite del presente giudizio che liquida (una volta operata la compensazione del restante 1/3 ) in complessivi €. 14.648,66 di cui € 13.500,00 per compenso di avvocato, oltre oneri e accessori di legge; dichiara non ripetibili le spese di lite tra la Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e la [REDACTED] [REDACTED] spa in LCA; pone i costi della CTU, liquidata con separato decreto, a carico della convenuta ”.

Con la predetta sentenza il primo giudice esponeva che:  
stando alle condivisibili conclusioni cui era pervenuto il ctu la condotta colposa dei sanitari del reparto di Divisione di Ostetrica e Ginecologia dell’ospedale di S. Giovanni di Dio - consistita nell’omesso monitoraggio della frequenza cardiaca fetale e nella successiva scorretta interpretazione dell’esame cardiografico effettuato dalle ore 8.18 alle ore 9.10 sulla paziente - aveva causato che il feto, prodotto della gravidanza di [REDACTED] [REDACTED] permanesse in un ambiente sfavorevole e continuasse ad essere esposto a quell’insulto ipossico che aveva ingenerato la encefalopatia neonatale e, pertanto, doveva ritenersi dimostrato il nesso eziologico tra detta condotta colposa – sia pur in concorso con quella dei sanitari dell’UTIN dell’Ospedale di Enna, successivamente intervenuti, che avevano omesso di provvedere alla correzione della iponatremia nei primi giorni di vita della neonata –





e la successiva patologia insorta nella minore, attualmente affetta da microcefalia e iposomia, tetraparesi spastica con prevalente coinvolgimento del lato destro e impossibilità alla deambulazione, disabilità intellettiva grave, strabismo divergente destro (exotropia), epilessia in trattamento farmacologico, nonché incontinenza urinaria e fecale;

delle due condotte censurabili, quella dei sanitari dell'A.O. S. Giovanni di Dio aveva avuto un ruolo prevalente (90%) nel determinismo causale mentre un ruolo solo marginale (10%) andava riconosciuto a quella dei sanitari dell'Ospedale di Enna;

in ordine alla richiesta di liquidazione in favore degli attori nq. del danno non patrimoniale patito da [REDACTED] [REDACTED] al quadro menomativo sopra compiutamente descritto erano conseguiti postumi permanenti pari al 95%, l'85,5 % dei quali imputabili alla convenuta struttura dovendo l'ulteriore 9,5 % essere ascritto all'ospedale di Enna;

il danno non patrimoniale patito da [REDACTED] [REDACTED] da liquidarsi in base alle tabelle del Tribunale di Milano, andava determinato, avuto riguardo all'invalidità permanente del 85,5 % in soggetto di anni 1 all'epoca del fatto, nella misura di € 1.019.596,5, importo da ritenersi già rivalutato all'attualità, senza apportare alcun aumento per la c.d. "personalizzazione" chiesto dalla parte attrice;

non erano state allegare circostanze specifiche ed eccezionali che consentivano una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione ed alla vita sessuale essendosi limitati gli attori a dedurre che la piccola [REDACTED] a causa della grave inabilità assoluta e permanente che la affliggeva, non avrebbe potuto in alcun modo condurre una 'vita normale' necessitando della continua assistenza dei propri cari anche per compiere i semplici e usuali gesti che caratterizzavano la vita quotidiana;

il fatto che una persona affetta da una infermità così grave (95%) come la piccola [REDACTED] non sia autonoma e abbia bisogno di assistenza e di terapie riabilitative per mantenere vive le residue capacità motorie e cognitive non integrava affatto l'esistenza di "circostanze specifiche ed eccezionali", dovendosi ritenere che tali compromissioni siano state considerate ai fini della individuazione del barème medico relativo a quello specifico grado di invalidità;



per quanto concerneva il danno patrimoniale, consistente nella perdita della capacità lavorativa in capo alla ██████████ stante l'elevata percentuale di invalidità permanente, era altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della sua capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa conseguiva, con la conseguenza che si poteva procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri squisitamente equitativi e nel caso in esame, nel quale la minore che aveva contratto l'infermità sin dalla nascita non avrebbe potuto mai svolgere alcuna attività lavorativa, era davvero arduo presumere quale fosse l'attività lavorativa verso cui si sarebbe indirizzata e ciò era reso ancora più difficile dalla totale assenza di allegazioni di parte attrice che fornissero indicazioni sull'ambiente sociale della famiglia e sull'attività svolta dai genitori, con la conseguenza che occorreva fare riferimento al criterio di cui all'art. 4 d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, conv. con mod., in l. 26 febbraio 1977 n. 39, e quindi porre a base della *aestimatio* una somma non inferiore al triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, il cui importo mensile era pari a € 448,52 e quello annuale (per tredici mensilità) era di €. 5.830,76 che andava capitalizzato adottando i coefficienti di capitalizzazione per la costituzione di una rendita vitalizia immediata di cui alla tabella allegata al R.D. n. 1403/1922 - che aveva approvato le tariffe della cassa nazionale per le assicurazioni sociali - e pertanto, all'importo sopra indicato doveva essere applicato il coefficiente di capitalizzazione relativo all'età in cui presumibilmente la minore avrebbe iniziato a lavorare; tale età, che col passare del tempo si discostava sempre più dal compimento della maggiore età, sia per la crisi occupazionale che per la tendenza sempre maggiore della popolazione giovanile a proseguire gli studi, poteva farsi coincidere con il compimento del ventiquattresimo anno di età, ottenendosi così un importo pari a € 109.484,18 che non andava ridotto - pur trattandosi di una reddito che la minore avrebbe percepito in futuro e che dovrebbe, quindi, in astratto, subire una falcidia - in considerazione del fatto che la tabella allegata al r.d. n. 1403 cit. era stata costruita in base alle tavole di sopravvivenza della popolazione italiana calcolata in base ai censimenti del 1901 e del 1911 ed alle statistiche mortuarie del biennio 1910-1912, mentre attualmente la durata della vita media era sensibilmente cresciuta, e,





dunque, il coefficiente indicato dalla tabella rendeva oggi un capitale leggermente inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione di un coefficiente aggiornato; la pretesa risarcitoria svolta dagli attori in proprio, concernente il danno non patrimoniale, per lo sconvolgimento della loro vita, per il loro strettissimo legame con la vittima, di cui sono i genitori, poteva ritenersi certamente provato in via presuntiva e per la liquidazione di tale danno potevano essere presi a parametro i valori indicati dalle tabelle milanesi per la liquidazione del danno da morte del congiunto in quanto la sofferenza per la morte di un figlio, per quanto grave e sconvolgente, non pare così dissimile dal patimento che può avere un genitore nel vedere un figlio in una irreversibile condizione pressoché vegetativa, che priva peraltro il genitore anche delle gioie che può dare il rapporto con un figlio in condizioni normali, con la conseguenza che, considerati tutti i profili di lesività non patrimoniale, valutata l'intensità del legame esistente tra genitori e figlio, il grave perturbamento d'animo subito dagli attori a causa dei gravissimi danni subiti dal minore e il periodo di tempo nel quale lo sconvolgimento di vita conseguente ai danni subiti dal minore si prolungheranno, andava liquidata, in via equitativa, la somma di €. 200.000,00 per ciascun genitore, mentre nessun ristoro poteva essere riconosciuto per il danno patrimoniale costituito dalle spese passate e quelle future, non avendo la parte, con riferimento a tale specifica posta risarcitoria, offerto alcuna allegazione: non era dato sapere, ad esempio, se il minore era assistito dai genitori o da terzi, se necessitava dell'assistenza di figure specializzate, se era necessario sostenere spese non coperte dal servizio sanitario nazionale e le stesse considerazioni andavano effettuate per il danno patrimoniale da lucro cessante lamentato dagli attori in proprio a seguito della perdita di *chance* favorevoli di incrementare la propria sfera patrimoniale attraverso attività produttive di reddito in conseguenza della necessità di provvedere all'assistenza continuativa della figlia, in quanto non era dato sapere, siccome non allegato, il tempo dedicato all'assistenza della minore handicappata, l'attività lavorativa che gli stessi attualmente svolgevano e quella che avrebbero avuto intenzione di intraprendere e non potranno invece intraprendere; agli attori nq. andavano infine riconosciuti i danni non patrimoniali sofferti da [REDACTED] [REDACTED] (n. il 12/3/2005) e [REDACTED] [REDACTED] (n. il 30/8/10) a causa delle lesioni riportate



nell'occorso dalla sorellina poiché doveva presumersi che anche i germani risentano (e risentiranno anche per l'avvenire) di quanto sofferto dalla [REDACTED] con la quale, in ragione delle gravi condizioni invalidanti in cui questa versava, non potranno intrattenere una completa e soddisfacente relazione fraterna e ciò senza considerare il dolore provocato dallo stato di pressoché totale infermità della sorella, a cui sarà preclusa qualsiasi possibilità di ripresa, con la conseguenza che, considerati tutti i profili di lesività non patrimoniale, valutata l'intensità del legame esistente e l'età dei minori, era equo riconoscere, in via equitativa (ex art. 1226 cc), la somma complessiva di €.15.000,00 per ciascun fratello della vittima primaria dell'illecito, oltre gli interessi al saggio legale ai fini di liquidare il danno da ritardato pagamento, con decorrenza dalla data del fatto illecito;

la domanda di garanzia avanzata dall'ASP di Agrigento nei confronti di [REDACTED] S.p.A in LCA. era improcedibile in quanto dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, poteva essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento;

le spese di lite, nel rapporto tra gli attori e la ASP si riteneva equo, tenuto conto della reciproca soccombenza ( gli attori hanno ottenuto a titolo di danno biologico subito dal minore e di danno non patrimoniale patito dagli stessi degli importi inferiori rispetto a quelli chiesti ed inoltre non hanno conseguito il risarcimento per spese mediche pregresse e future ) disporre la loro compensazione nella misura di 1/3 con condanna della convenuta alla corresponsione degli ulteriori 2/3 delle stesse spese.

Avvero la predetta sentenza l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento proponeva appello esponendo che:

erroneamente il primo giudice non aveva accolto l'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione, non avendo gli attori posto in essere validi atti interruttivi prima del decorso termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data dell'evento dannoso dell'1.3.2001, antecedentemente alla data della domanda giudiziale notificata 02.12.2014;

il primo giudice non aveva considerato che la costituzione in mora effettuata con lettera datata 19 marzo 2010, a firma dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] prot. n. 3483/E,





pervenuta all'ASP il 2/4/2010, era stata espressamente formulata dalla sig.ra [REDACTED] [REDACTED] "in qualità di genitore esercente la patria potestà sulla minore [REDACTED] [REDACTED] ed aveva espressamente ad oggetto: "(...) tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla minore [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in conseguenza dell'occorso lesivo e, di conseguenza, non era legittimamente ascrivibile ai genitori ed ai germani *iure proprio* e, pertanto, non aveva alcuna valenza interruttiva;

erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che, nella specie, trovava applicazione il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. . dovendo, piuttosto trovare applicazione il termine di cui all'art. 2947 c.c., in quanto il risarcimento del danno non patrimoniale, anche in materia extracontrattuale, doveva essere regolato dalle norme in materia aquiliana, con conseguente sussistenza, nella specie, della prescrizione quinquennale; in ogni caso per gli interessi, sulla somma capitale eventualmente ritenuta dovuta, andava calcolata la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. ( primo motivo );

erroneamente il primo giudice non aveva ritenuto che, nella specie, la liquidazione del danno biologico aveva assorbito quello di ridotta capacità lavorativa, non rilevandosi elementi da cui desumere l'incidenza della lesione sull'eventuale attività di lavoro ( secondo motivo );

erroneamente il primo giudice non aveva ritenuto che gli interessi sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale in favore dei germani [REDACTED] e [REDACTED] andavano rapportate alla data della loro rispettiva nascita che era successiva all'evento danno non essendo concepibile riconoscere il diritto alla liquidazione di un danno nel periodo in cui il soggetto non era ancora nato ( terzo motivo );

in conseguenza dell'accoglimento del proposto appello, andava disposta la compensazione delle spese di lite nella misura del 50 % ( quarto motivo ).

[REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sui figli minori [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] si costituivano in giudizio esponendo:

preliminarmente che l'avverso appello era inammissibile non essendo stato redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c., essendosi limitata l'appellante a redigere un atto di appello senza specificare quale fosse la parte della sentenza



meritevole di riforma, non indicando una diversa ricostruzione del fatto, il motivo per il quale era stata violata la legge ed il nesso causale tra il preteso errore e la sorte della lite;

che l'eccezione di prescrizione riproposta dall'appellante era infondata sia perché, nella specie, trovava applicazione l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., essendo la responsabilità dell'amministrazione derivante dalla non diligente esecuzione dell'attività medico-chirurgica di natura contrattuale, e sia perché detta eccezione di prescrizione era stata eccepita genericamente dall'Amministrazione perfino in comparsa conclusionale ( salvo la precisazione contenuta nella memoria di replica che la corrispondenza citata non era rilevante perché non era ascrivibile a tutti gli attori e non faceva riferimento a tutte le domande e a tutte le ragioni di danno di cui all'azione ), con la conseguenza che detta eccezione , reiterata in atto di appello, era inammissibile;

che correttamente il primo giudice aveva riconosciuto il risarcimento del danno in favore di [REDACTED] e [REDACTED] avendo gli stessi, quali fratelli di [REDACTED] subito un danno " riflesso " o da " rimbalzo " dal contatto sociale della titolare del rapporto con il medico, con conseguente diritto di chiedere il risarcimento dei danni in quanto componenti della famiglia nucleare;

che correttamente il primo giudice aveva affermato che competeva il risarcimento del danno patrimoniale per la ridotta capacità lavorativa di [REDACTED] [REDACTED] avendo il c.t.u. affermato che le menomazioni dell'integrità psicofisica le precludevano in futuro qualsiasi genere di attività lavorativa;

che correttamente il primo giudice aveva determinato gli interessi e le spese di lite.

In via incidentale esponevano gli appellati che:

erroneamente il primo giudice aveva determinato la responsabilità parziale sia pure marginale ( 10 %) in capo all'Ospedale di Enna stante l'esclusiva responsabilità della struttura sanitaria di Agrigento ed in proposito rilevavano che [REDACTED] [REDACTED] era stata trasferita all'UTIN di Enna dopo più di 4 ore dalla nascita quando la situazione era al limite e che erano stati propri i sanitari dell'UTIN di Enna a salvare la [REDACTED] [REDACTED] da morte quasi certa dopo che i sanitari del nosocomio agrigentino le avevano provocato, con il loro agire negligente ed errato, delle gravissime menomazioni;





la responsabilità concorsuale che il CTU avevano riconosciuto all'UTIN di Enna si fondava su delle mere ipotesi, in assenza di dati certi e di idonea documentazione (primo motivo);

erroneamente il primo giudice aveva quantificato il danno non patrimoniale patito da [REDACTED] omettendo di effettuare la personalizzazione nella misura del 25 %, tenendo conto della ripercussione dinamico-relazionali conseguenti all'illecito, con conseguente ulteriore danno nell'importo di euro 285.639,00, e determinazione del danno complessivo in euro 1.428.196,00; rilevavano che l'esigenza di tale personalizzazione nasceva dal fatto che occorreva tenere conto di una serie di voci non liquidate in via autonoma quali il danno estetico e quello alla vita di relazione (secondo motivo);

erroneamente il primo giudice aveva ommesso di liquidare per danno morale un compenso aggiuntivo al danno biologico, avendo risentito [REDACTED] di sofferenze di notevoli entità, nonché erroneamente non aveva liquidato il danno esistenziale (terzo motivo);

erroneamente il primo giudice aveva quantificato il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa patito da [REDACTED], avendo ommesso di triplicare l'importo annuo della pensione sociale, posto a base della *aestimatio*, in conformità al criterio di cui all'art. 4 D.L. n. 857/76, pervenendosi in tal modo ad un importo annuo di euro 17.492,28, con conseguente importo risarcitorio di euro 380.763,72 (quarto motivo);

erroneamente il primo giudice aveva liquidato per danno non patrimoniale a ciascun genitore la somma di euro 200.000,00 ciascuno, dovendosi infatti ritenere equa la liquidazione della somma di euro 339.865,50 per ciascun genitore (pari ad 1/3 del danno biologico su 95 % in considerazione della peculiare relazione che ciascun danneggiato aveva con la vittima, della situazione familiare, delle abitudini di vita e di ogni altra circostanza utile rilevante ai fini della corretta quantificazione dei danni (quinto motivo);

erroneamente il primo giudice non aveva riconosciuto il danno patrimoniale da loro patito in conseguenza delle spese passate e future che dovranno sopportare per sopperire alle necessità di vita della figlia [REDACTED]; rilevavano, in proposito, che entrambi i genitori svolgevano un'attività lavorativa e che, non essendo la [REDACTED]



capace ad attendere alle più elementari necessità della vita quotidiana, avranno necessità di utilizzare un'assistenza specialistica e generica, necessariamente domiciliare, diurna e notturna, 24 ore su 24 ,e pertanto dovranno sopportare una notevole spesa la cui liquidazione poteva essere effettuata equitativamente ( sesto motivo );

erroneamente il primo giudice non aveva riconosciuto il risarcimento del danno da lucro cessante in quanto dovendo accudire ai bisogni della figlia, sottoposta giornalmente a trattamenti specialistici, perderanno ogni possibilità di incrementare la propria sfera patrimoniale, con conseguente danno da liquidarsi equitativamente nella misura di euro 100.000,00 ( settimo motivo );

erroneamente il primo giudice aveva quantificato il danno non patrimoniale patito dei minori [REDACTED] e [REDACTED] nell'importo di euro 15.000,00 cadauno, dovendosi ritenere equo il risarcimento, in via equitativa nell'importo di euro 169,932,75 ( euro 190.426,16 – 1/3 del danno biologico del 95 % ) quantificato nella misura della metà di quanto spettava ai genitori per il danno morale soggettivo (ottavo motivo );

erroneamente il primo giudice aveva quantificato le spese di lite effettuando la loro compensazione nella misura di 1/3 sulla base di una loro presunta soccombenza in quanto la circostanza che fossero state loro riconosciute delle somme inferiori rispetto a quelle richieste non consentiva di compensare parzialmente le spese di lite poiché prevedendo il D.M. n. 55/2014 diversi scaglioni di compensi, la liquidazione delle spese andava effettuata nell'ambito di tali scaglioni ( nono motivo ).

All'udienza del 16 marzo 2022 la causa veniva posta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della [REDACTED] s.p.a. in LCA ritualmente citata e non costituitasi in giudizio.

Preliminarmente si osserva, altresì, che l'art. 342 c.p.c., nella sua nuova formulazione introdotta dalla L. 7.8.2012, n. 134, di conversione, con modifiche, del D.L. 22.6.2012, n. 83, prevede che la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:





a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende impugnare; b) l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; c) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge; d) l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.

Ai sensi dell'art. 54 D.L. 22.6.2012 n. 83, la riforma si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. La legge di conversione, pubblicata l'11 agosto 2012, prevede all'art. 1 comma 2 l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; conseguentemente, il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. si applica agli atti di appello dei quali sia stata chiesta la notifica a decorrere dall'11 settembre 2012.

Nella specie, essendo stato notificato l'atto di appello in data 29 maggio 2017, si applica il testo novellato di cui all'art. 342 c.p.c..

Come ritenuto in dottrina per superare il vaglio di ammissibilità l'atto di appello – per il quale si applica il testo novellato di cui all'art. 342 c.p.c. - deve essere strutturato in quattro profili: 1) profilo volitivo: indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare (capi della sentenza, ma anche sottocapi, quando assumano un rilievo autonomo rispetto alla decisione); 2) profilo argomentativo: indicazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto; 3) profilo censorio: indicazione del perché si assume sia stata violata la legge; 4) profilo di causalità: giustificazione del rapporto causa ed effetto fra la violazione dedotta e l'esito della lite.

I requisiti in oggetto non possono intendersi in modo rigoroso e schematico ma, piuttosto, vanno valutati con riferimento al loro effettivo contenuto; che, in particolare, non occorre che l'appellante formuli un progetto alternativo di sentenza, né che proponga l'appello con una determinata forma, ma gli impone soltanto di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso, che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti,



nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere ( Cass. nn. 2143/2015,10916/2017, 21336/2017, 7332/2018).

Le nuove disposizioni confermano l'orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento al testo previgente dell'art. 342 c.p.c., a proposito del requisito della specificità dei motivi di appello (Cass. n. 27727 del 16/12/2005; Cass., SS. UU, n. 23299 del 9/11/2011), per cui occorre che l'appellante motivi il proprio gravame, indicando le violazioni di legge contenute in sentenza, con l'ulteriore specificazione dell'incidenza di tali violazioni sulla decisione adottata dal primo giudice, che va compiutamente riportata (Cass. n. 3194 del 4/2/2019).

Pertanto, appare evidente che le nuove disposizioni confermano il principio per cui, ove manchi la motivazione dell'appello (come prima i motivi specifici) l'impugnazione va dichiarata inammissibile e non può essere esaminata nel merito.

Nella specie, l'appellante ha chiaramente manifestato la volontà di impugnare la sentenza, affermando che il primo giudice erroneamente non ha dichiarato prescritto il diritto risarcitorio preteso da [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e quali esercenti la potestà sui figli minori [REDACTED] ed affermando che il primo giudice erroneamente aveva riconosciuto la sussistenza di un danno patrimoniale in capo a [REDACTED] ha chiesto sostanzialmente la modifica della ricostruzione del fatto contenuta nell'impugnata sentenza, esponendo che il primo giudice avrebbe dovuto ritenere che il fatto andava ricostruito considerando che non era stato proposto alcun atto interruttivo della prescrizione da parte di [REDACTED] e di [REDACTED] in proprio e quali esercenti la potestà sui figli minori [REDACTED] e considerando che il riconoscimento del danno biologico in capo a [REDACTED] assorbiva il danno patrimoniale dalla stessa patito (profilo argomentativo); ha sostanzialmente esposto che la violazione di legge consiste nella violazione delle norme in materia di disciplina degli atti interruttivi della prescrizione e delle norma in materia di liquidazione del danno patrimoniale





(profilo censorio ); ha infine sostanzialmente esposto che se il giudice non violato la normativa citata e se avesse correttamente valutato il materiale probatorio in atti, il giudizio si sarebbe concluso con il rigetto delle citate domande degli appellati (profilo di causalità).

Da quanto suesposto, consegue che il proposto appello è stato formulato in ottemperanza all'art. 342 c.p.c. novellato.

Il primo motivo di appello dell'appello principale è fondato e va, pertanto, accolto. Invero è evidente che la costituzione in mora effettuata con lettera datata 19 marzo 2010, a firma dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] prot. n. 3483/E, pervenuta all'ASP il 2/4/2010, è stata espressamente formulata dalla sig.ra [REDACTED] [REDACTED] "in qualità di genitore esercente la patria potestà sulla minore [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ed aveva espressamente ad oggetto: "(...) tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla minore [REDACTED] in conseguenza dell'occorso lesivo e, di conseguenza, non era legittimamente ascrivibile ai genitori ed ai germani *iure proprio* e, pertanto, non aveva alcuna valenza interruttiva dei pretesi diritti risarcitori di questi ultimi.

Si ritiene, altresì, che l'eccezione di prescrizione è stata ritualmente proposta dall'ASP nel suo primo atto difensivo del giudizio di primo grado essendo stata così formulata "sempre, in via preliminare, si rileva che l'evento per cui è causa è datato 1 marzo 2001. Per quanto a dirsi infra, non essendo incorsi successivamente validi e tempestivi atti interruttivi, si eccepisce l'intervenuta prescrizione di tutte le domande".

Il riferimento da parte dell'ASP a " tutte le domande " proposte dagli attori costituiva valida ed esauriente manifestazione della volontà di eccepire la prescrizione con riferimento a tutte le domande proposte dagli attori e quindi anche a quelle che erano diverse da quelle proposte nella qualità di genitori esercente la patria potestà sulla minore [REDACTED]

Sia che si ritenga il termine prescrizione per l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, vada collocata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ( v. in proposito, da ultimo Cass. n. 11320 del 07/04/2022 ), con conseguente prescrizione quinquennale, e sia che si ritenga che l'azione risarcitoria



abbia natura contrattuale, con conseguente prescrizione decennale, i diritti risarcitori pretesi dagli appellati *jure proprio* e quali genitori esercenti la potestà sui minori [REDACTED] [REDACTED] in dipendenza delle lesioni patite dalla congiunta [REDACTED] [REDACTED] devono ritenersi prescritti.

Infatti, in assenza di atti interruttivi proposti dagli appellati entro il termine prescrizionale decennale, decorrente dalla data dell'evento dannoso (1 marzo 2001), si era già verificata la prescrizione di tutti i diritti risarcitori (eventualmente) loro spettanti, *jure proprio*, e quali genitori, esercitanti la potestà sui germani [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] in dipendenza delle lesioni patite della minore [REDACTED] alla data di proposizione del giudizio, introitato con domanda giudiziale notificata il 2 dicembre 2014.

Rimangono assorbiti nella predetta statuizione il terzo motivo dell'appello principale, nonché il quinto, sesto, settimo e ottavo motivo dell'appello incidentale, nulla potendo competere agli appellati in conseguenza della intervenuta prescrizione dei diritti risarcitori formanti oggetto dei predetti motivi di gravame.

In ordine al secondo motivo dell'appello principale si osserva che il C.T.U. nella sua relazione di consulenza ha esposto che le menomazioni dell'integrità psicofisica rilevata in capo alla minore periziata [REDACTED] [REDACTED] le precludono la possibilità di potere esercitare in futuro qualsiasi attività lavorativa.

Giova premettere, in proposito, che, per costante orientamento giurisprudenziale, gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possono anche consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacità di produrre reddito (Cass., 24/2/2011, n. 4493; Cass. 12/06/2015, n. 12211). A tale stregua vanno al danneggiato risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica) ma anche quelli consistenti in eventuali danni patrimoniali ulteriori derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità non consenta al danneggiato la possibilità di attendere a lavori, confacenti alle proprie attitudini e condizioni personali ed ambientali, idonei alla produzione di fonti di reddito.





E' stato altresì precisato come l'invalidità subita dal danneggiato in conseguenza del danno evento lesivo si riflette infatti comunque in una riduzione o perdita della sua capacità di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante ed al riguardo è stato escluso che il danno da incapacità lavorativa generica non attenga mai alla produzione del reddito e si sostanzia sempre e comunque in una menomazione dell'integrità psicofisica risarcibile quale danno biologico, costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto (Cass., 16/1/2013, n. 908; Cass. 12/06/2015, n. 12211).

Con riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale futuro di soggetti non ancora produttivi di reddito a causa della giovane (o giovanissima) età sussistono in dottrina e giurisprudenza opinioni non sempre coincidenti.

Certamente è indubbia la validità generale (e quindi anche nelle fattispecie come quella in esame) del principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e del principio secondo cui (ex art. 1226 cod. civ.) è consentita la liquidazione equitativa del danno solo se il quest'ultimo è provato (o non è contestato) nella sua esistenza e non dimostrabile, se non con grande difficoltà, nel suo preciso ammontare (Cass. n. 12545 del 08/07/2004).

Però l'intenzione di applicare con rigore tali due principi ha talora condotto a rendere in sostanza la liquidabilità del danno in questione meramente teorica ma non concretamente realizzabile in pratica.

E' in realtà ovvio che è (quasi) sempre impossibile dare la prova rigorosa, precisa ed incontestabile di un danno futuro (e ciò è stato giustamente affermato da molto tempo da parte della giurisprudenza; cfr. tra le tante: Cass. n. 495 del 20/01/1987: "Per la risarcibilità del danno patrimoniale futuro è sufficiente la prova che il danno si produrrà secondo una ragionevole e fondata attendibilità, non potendosene pretendere l'assoluta certezza"); infatti, persino se il danneggiato produceva un reddito al momento del sinistro, l'evoluzione successiva della sua capacità di produrlo (ovviamente nell'eventualità che il sinistro medesimo non si fosse verificato) può essere oggetto solo di un giudizio prognostico basato su presunzioni; la più importante e basilare delle quali è certamente costituita dall'entità del reddito già prodotto.



E' palese che tale impossibilità è ancora più evidente nell'ipotesi di danneggiato che al momento del sinistro non produceva reddito, in quanto in tal caso viene meno anche quell'essenziale elemento presuntivo che è costituito dall'entità del reddito prodotto.

Ciò non significa però che tale danneggiato debba restare privato (applicando un errato "rigore" interpretativo che porterebbe in concreto ad escludere sempre la liquidabilità in questione) del risarcimento del danno patrimoniale; che ben può essere liquidato invece in base ad una corretta interpretazione della normativa in questione (in particolare in tema di presunzioni).

Si potrà discutere in ordine all'entità del presumibile reddito futuro che il minore non potrà più produrre, a causa delle menomazioni subite, in relazione agli elementi prognostici offerti, con riferimento allo specifico soggetto in questione, dalle risultanze processuali della particolare causa di cui si tratta.

Si è affermato che quando un minore, non svolgente attività lavorativa, subisca, lesioni personali con postumi permanenti incidenti sulla specifica capacità lavorativa futura, il relativo danno da risarcire consistente nel minor guadagno che il minore percepirà rispetto a quello che avrebbe percepito se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata, può esser determinato dal giudice in base al tipo di attività che presumibilmente il minore eserciterà, secondo criteri probabilistici, tenendo conto degli studi intrapresi e delle inclinazioni manifestate dal minore, nonché della posizione economico - sociale della famiglia (Cass. n.23298 del 14/12/2004 ).

Tuttavia nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, si può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (Cass., 7/11/2005, n. 21497; Cass n. 11750 del 15/05/2018 ) trattandosi di danno provato nella sua esistenza e non dimostrabile se non con grande difficoltà nel suo preciso ammontare (Cass. 30/09/2009, n. 20943).

Nella liquidazione di tale danno, il criterio di determinazione della misura del reddito previsto dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4 (triplo della pensione sociale), pur





essendo applicabile esclusivamente nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, può essere utilizzato - come è avvenuto nella specie - per l'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno patrimoniale conseguente all'invalidità (Cass. n. 15823 del 28/07/2005).

Per le suesposte considerazioni, il secondo motivo dell'appello principale proposto dall'Azienda Sanitaria di Agrigento - con il quale si afferma che erroneamente il primo giudice non ha ritenuto che, nella specie, la liquidazione del danno biologico ha assorbito quello di ridotta capacità lavorativa, non rilevandosi elementi da cui desumere l'incidenza della lesione sull'eventuale attività di lavoro - è infondato e va, pertanto, rigettato.

Il primo motivo dell'appello incidentale va rigettato. Invero i c.t.u. non hanno affatto fondato la responsabilità concorsuale dell'UTIN dell'Ospedale Umberto I di Enna su delle mere ipotesi - come affermano gli appellanti - ma hanno esposto che i predetti sanitari hanno omesso di provvedere alla correzione della iponatriemia nei primi giorni di vita della neonata ed hanno quindi attribuito alla predetta mancanza l'incidenza causale del 10 % sulle menomazioni patite dalla neonata.

Dette considerazioni di natura medico-legale formulate dai consulenti avrebbero dovuto essere smentite dagli appellanti con adeguate valutazioni medico-legali, eventualmente anche a mezzo di uno specifico elaborato medico-legale in proposito, e, conseguentemente, in loro assenza, la doglianza non può essere che disattesa essendo del tutto condivisibile quanto affermato dal primo giudice circa la correttezza dei giudizi espressi dal c.t.u. in proposito.

In ordine al secondo motivo dell'appello incidentale proposto dagli appellati si osserva che il primo giudice ha esposto con l'impugnata sentenza che non erano state allegate circostanze specifiche ed eccezionali che consentivano una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione ed alla vita sessuale essendosi limitati gli attori a dedurre che la piccola [REDACTED] a causa della grave inabilità assoluta e permanente che la affliggeva, non avrebbe potuto in alcun modo condurre una 'vita normale' necessitando della continua assistenza dei propri cari anche per compiere i semplici e usuali gesti che caratterizzavano la vita quotidiana ed il fatto che una persona affetta da una infermità così grave (95%) come la piccola [REDACTED] non sia



autonoma e abbia bisogno di assistenza e di terapie riabilitative per mantenere vive le residue capacità motorie e cognitive non integrava affatto l'esistenza di "circostanze specifiche ed eccezionali", dovendosi ritenere che tali compromissioni siano state considerate ai fini della individuazione del barème medico relativo a quello specifico grado di invalidità. Avverso detto condirezioni gli appellanti nulla hanno esposto in proposito, essendosi limitati a reiterare le richiesta formulate nel primo grado del giudizio, con la conseguenza che la loro doglianza è inammissibile, per difetto di specificità, a norma dell'art. 342 c.p.c..

Il terzo motivo dell'appello incidentale con il quale si afferma che il primo giudice ha erroneamente omesso di liquidare per danno morale un compenso aggiuntivo al danno biologico, avendo risentito ██████████ di sofferenze di notevoli entità, nonché erroneamente non ha liquidato il danno esistenziale va rigettato.

Invero è pacifico che la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai "nomina iuris" dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione (Cass. n. 687 del 15/01/2014; Cass. n. 21716 del 23/09/2013); ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo, posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica ( Cass. n. 26972 del 11/11/2008 ), nè è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale, in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria (Cass. n. 3290 del 12/02/2013; Cass. n. 336 del 13/01/2016 ).

Il quarto motivo di appello con il quale si afferma che erroneamente il primo giudice ha liquidato il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, avendo omesso di triplicare l'importo annuo della pensione sociale, posto a base della





*aestimatio*, in conformità al criterio di cui all'art. 4 D.L. n. 857/76, , con conseguente corretto importo risarcitorio di euro 380.763,72 o di euro 342.663,04, fondato sulla percentuale di invalidità permanente dell'85,5 %, va accolto.

Il primo giudice ha liquidato per tale voce di danno l'importo di euro 109.484,18 (oltre interessi compensativi ), mentre avrebbe dovuto liquidare – considerando che l'importo annuo della pensione sociale di euro 5.830,76 andava triplicato ad euro 17.492,28 – l'importo di euro 328.452,54 (euro 17.492,28 X il coefficiente di capitalizzazione di 18,777 di 24 anni d'età ).

L'importo di euro 218.968,36 ( pari alla differenza tra l'importo di euro 328.452,54 che avrebbe dovuto essere liquidato e quello di euro 109.484,18 che è stato liquidato dal primo giudice con riferimento ai valori monetari dell'epoca della sentenza di primo grado ) va rivalutato alla data odierna in euro 256.630,92 e sullo stesso competono gli interessi compensativi da calcolarsi con gli stessi criteri adottati dal primo giudice.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento va quindi condannata a pagare a [REDACTED] ed a [REDACTED], nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia [REDACTED] a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, l'ulteriore importo risarcitorio di euro 256.630,92, oltre gli interessi compensativi da calcolarsi con gli stessi criteri adottati dal primo giudice.

Tenuto conto dell'esito definitivo del giudizio e non rilevandosi l'opportunità di disporre un uguale regolamento del primo e del secondo grado, appare conforme a giustizia il regolamento adottato dal primo giudice e si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di questo grado del giudizio in considerazione del parziale accoglimento degli appelli dalle stesse proposte ( restano assorbiti in detta statuizione il quarto motivo dell'appello principale ed il nono motivo dell'appello incidentale ).

P.Q.M.

La Corte, nella contumacia della [REDACTED] s.p.a. in LCA, in parziale riforma della sentenza resa in data 24/25 gennaio 2017 dal Tribunale di Agrigento appellata dall'Azienda Provinciale Sanitaria di Agrigento nei confronti della predetta contumace, nonché nei confronti di [REDACTED] e



██████████ - in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sui figli minori ██████████  
██████████ e da questi ultimi incidentalmente nei confronti  
della prima:

elimina le statuizioni condannatorie per danno non patrimoniale in favore di  
██████████  
condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento a pagare a ██████████  
██████████, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia  
██████████ a titolo di danno patrimoniale, l'ulteriore importo risarcitorio di euro  
256.630,92, oltre gli interessi come in motivazione;  
conferma per il resto l'impugnata sentenza e compensa tra le parti le spese di questo  
grado del giudizio.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della  
Corte di Appello il 7 dicembre 2022

Il Giudice Ausiliario  
( Giovanni Sirchia )

Il Presidente  
( Daniela Pellingra )

